

Repertorio n. 158

Raccolta n. 119

**RIPETIZIONE IN FORMA PUBBLICA DI ATTO COSTITUTIVO DI  
ASSOCIAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il dodici novembre duemilaquindici, in San Secondo Parmense alla via Fratelli Cairoli n. 10, presso la sede dell'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS).

Innanzi a me **ALBERTO de TORRES**, Notaio iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Parma, residente in San Secondo Parmense, con studio alla via Guglielmo Marconi n. 1,

**SI COSTITUISCONO**

1) associazione "CONTRADA BUREG DI MINEN", con sede in San Secondo Parmense (PR) alla via Raffaello n. 5, codice fiscale 02403680347, in persona del Presidente e legale rappresentante Mario Pelagatti, nato a San Secondo Parmense (PR) il 22 ottobre 1955 e domiciliato presso la sede sociale ai fini della sua carica;

2) associazione "CONTRADA CASTELL'AICARDI", con sede in San Secondo Parmense (PR), frazione Castell'Aicardi, alla via Provinciale n. 18, codice fiscale 02148750348, in persona del Presidente e legale rappresentante, Stefania Pezzali, nata a San Secondo Parmense (PR) il 8 settembre 1979 e domiciliata per la carica presso la sede sociale;

3) associazione "CONTRADA TRINITA'", con sede in San Secondo Parmense (PR), alla via Garibaldi n. 16, codice fiscale 01981050345, in persona del Presidente e legale rappresentante, Diego Capelli, nato a San Secondo Parmense (PR) il 25 maggio 1974 e domiciliato per la carica presso la sede sociale;

4) associazione "CONTRADA DRAGONDA", con sede in San Secondo Parmense (PR), alla via Cremaschi n. 17, codice fiscale 92135100342, in persona del Presidente e legale rappresentante, Nicola Mancosu, nato a Cagliari il 20 aprile 1994 e domiciliato per la carica presso la sede sociale;

5) associazione "CONTRADA BORGO DELLA PREVOSTURA", con sede in San Secondo Parmense (PR), alla via XX settembre n. 13, codice fiscale 02272390341, in persona del Presidente e legale rappresentante, Marilena Benassi, nata a San Secondo Parmense (PR) il 12 settembre 1977 e domiciliata per la carica presso la sede sociale;

6) associazione "CONTRADA DEL GRILLO ASD", con sede in San Secondo Parmense (PR), alla via XXV aprile s.n.c., codice fiscale 02690150343, in persona del Presidente e legale rappresentante, Roberto Longari, nato a San Secondo Parmense (PR) l'1 settembre 1959 e domiciliata per la carica presso la sede sociale;

7) associazione "CORTE DEI ROSSI", con sede in San Secondo Parmense (PR), alla Piazza Mazzini n. 12, codice fiscale 02094360340, in persona del Presidente e legale rappresentante, Pier Luigi Poldi Allaj, nato a San Secondo

Registrato a Parma

il 19/11/2015

al numero 15294

Parmense (PR) il 7 settembre 1947 e domiciliato per la carica presso la sede sociale.

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo,

**PREMETTONO**

**= I =**

- di essere gli unici soci dell'associazione non riconosciuta "PALIO DELLE CONTRADE DI SAN SECONDO PARMENSE", con sede in San Secondo Parmense, alla Piazza Giuseppe Mazzini n. 12, codice fiscale 01947840342;

**= II =**

- che, anche ai sensi del I comma dell'art. 14 c.c., intendono qui ripetere in forma pubblica l'atto costitutivo dell'associazione, nonché procedere alla allegazione dello Statuto contenente le norme sul funzionamento dell'ente.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i costituiti

**CONVENGONO**

**- Articolo 1 - Consenso ed oggetto**

1.1 Gli intervenuti costituiscono, ai sensi degli articoli 14 e 36 ss. c.c. un'associazione denominata "PALIO DELLE CONTRADE DI SAN SECONDO PARMENSE".

1.2 L'associazione, che non ha fini di lucro, ha come scopo principale quello di agire per la promozione della cultura e delle attività culturali e ricreative volte alla riscoperta, ripristino, valorizzazione e diffusione di alcuni degli aspetti storico - culturali legati al Comune di San Secondo Parmense (PR) ed, in particolare: promuovere ed organizzare il "Palio delle Contrade di San Secondo Parmense" ed altre manifestazioni ad esso collegate, mirando al recupero ed alla diffusione della storia e della cultura di San Secondo Parmense.

1.3 Per una esaustiva indicazione dello scopo dell'associazione, le parti rinviano all'art. 3 dello statuto.

**- Articolo 2 - Durata**

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

**- Articolo 3 - Sede**

L'associazione ha sede in San Secondo Parmense (PR) alla Piazza Giuseppe Mazzini n. 12.

La variazione della sede nell'ambito del Comune non costituisce modifica statutaria.

**- Articolo 4 - Patrimonio e risorse economiche**

4.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, nonché dai contributi, elargizioni e donazioni da parte dei soci o di terzi.

4.2 L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- donazioni, legati ed eredità;
- redditi derivanti dal patrimonio associativo;
- sponsorizzazioni;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

#### **- Articolo 5 - Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente dell'associazione;
- il vicepresidente dell'associazione;
- il tesoriere;
- il Collegio dei revisori dei conti.

#### **- Articolo 6 - Consiglio direttivo**

6.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da quattordici membri eletti dall'assemblea.

6.2 Quali primi membri del Consiglio direttivo vengono nominati i signori:

- 1) Mario Pelagatti, come sopra generalizzato;
- 2) Marilena Benassi, come sopra generalizzata;
- 3) Pier Luigi Poldi Allaj, come sopra generalizzato;
- 4) Nicola Mancosu, come sopra generalizzato;
- 5) Stefania Pezzali, come sopra generalizzata;
- 6) Martina Filippini, nata a Parma il 21 dicembre 1986;
- 7) Nicholas Bocchi, nato a Parma il 28 aprile 1989;
- 8) Gianni Bocchi, nato a San Secondo Parmense (PR) il 4 novembre 1956;
- 9) Iuri Boselli, nato a San Secondo Parmense (PR) l'8 settembre 1974;
- 10) Rossella Volta, nata a San Secondo Parmense (PR) il 22 febbraio 1954;
- 11) Alessandra Costa, nata a San Secondo Parmense (PR) l'8 settembre 1962;
- 12) Tamara Bellicchi, nata a San Secondo Parmense (PR) il 21 agosto 1981;
- 13) Mattia Acerbi, nato a Parma il 15 marzo 1996;
- 14) Rita Cusumano, nata a Trappeto (PA) il 19 agosto 1969.

I nominati consiglieri, interpellati, hanno dichiarato di accettare la carica.

6.3 L'attribuzione delle cariche all'interno dello stesso Consiglio direttivo, verrà determinata in seno a quest'ultimo, conformemente a quanto previsto dall'art. 16, II comma, dello Statuto dell'associazione.

#### **- Articolo 7 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2015.

#### **- Articolo 8 - Norme sul funzionamento dell'associazione**

L'Associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto che si allega a questo atto sotto la lettera "A".

**- Articolo 9 - Spese**

Le spese del presente atto, dirette e consequenziali, sono a carico della associazione "Palio delle Contrade".

Di questo atto, scritto in parte di mio pugno ed in parte da me dattiloscritto su due fogli per otto facciate, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, alle parti che l'approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore 22,45 (ventidue e quarantacinque).

F.to: Pezzali Stefania

Pelagatti Mario

Capelli Diego

Longari Roberto

Mancosu Nicola

Marilena Benassi

Pier Luigi Poldi Allaj

Alberto de Torres, notaio - sigillo

Allegato "A" al Rep. n. 158 Racc. n. 119

**STATUTO**

**ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE DI SAN SECONDO PARMENSE**

**Capo I**

**Disposizioni Generali**

**Art. 1**

**Denominazione**

E' costituita un'associazione denominata "PALIO DELLE CONTRADE DI SAN SECONDO PARMENSE".

**Art. 2**

**Sede**

L'associazione ha sede in San Secondo Parmense (PR) alla Piazza Giuseppe Mazzini n. 12.

La variazione della sede nell'ambito del Comune non costituisce modifica statutaria.

**Art. 3**

**Scopo**

3.1 L'associazione è apolitica ed apartitica.

3.2 Lo scopo dell'associazione, che non ha fini di lucro e agisce per la promozione della cultura e delle attività culturali - ricreative è il seguente:

- coordinamento e realizzazione di iniziative, attività e manifestazioni volte alla riscoperta, ripristino, valorizzazione e diffusione di alcuni degli aspetti storico-culturali legati al Comune di San Secondo Parmense (PR);
- valorizzazione delle tradizioni e dei costumi locali;
- promozione di iniziative culturali e ricreative aperte al pubblico;
- organizzazione, realizzazione e gestione di rievocazioni

storiche organizzate;

- valorizzazione e diffusione dell'arte, della storia e della cultura in genere;

- erogare servizi ed offrire prestazioni connesse alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; promozione e realizzazione di attività volte alla diffusione di prodotti enogastronomici locali.

In particolare, l'associazione ha come scopo quello di promuovere ed organizzare il "Palio delle Contrade di San Secondo Parmense" ed altre manifestazioni ad esso collegate, mirando al recupero ed alla diffusione della storia e della cultura di San Secondo Parmense.

3.3 Per il raggiungimento del suo scopo, l'associazione potrà inoltre promuovere:

- attività culturali quali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documentari, concerti;

- attività di formazione: istituzioni di gruppi di studio e di ricerca e concorsi;

- attività di promozione: organizzazione di viaggi e soggiorni turistici connessi agli scopi principali;

- attività editoriale: pubblicazione di opere, saggi, periodici, convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

3.4 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione, inoltre, potrà:

- nel rispetto del divieto di lucro soggettivo, compiere operazioni di natura commerciale, mobiliare ed immobiliare, nonché finanziaria, fatta eccezione per quelle attività connesse alla natura lucrativa degli enti, nonché con esclusione delle attività riservate;

- aderire, ovvero associarsi con federazioni e/o associazioni comunali, intercomunali, provinciali, regionali, nazionali, comunitarie, purchè abbiano come scopo quello di organizzare o partecipare ad attività di rievocazione storica in genere.

#### **Art. 4**

##### **Durata**

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

#### **Art. 5**

##### **Regolamentazione**

L'associazione è retta dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni approvati dal Consiglio direttivo.

Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di enti non commerciali e di associazioni.

#### **Capo II**

##### **Associati**

## **Art. 6**

### **Compagine associativa**

6.1 Il numero degli associati, nella veste di soci fondatori, è pari a sette.

Costituiscono la compagine sociale dell'associazione le sette associazioni rappresentative delle sei contrade di Contrade di San Secondo Parmense, nonché la Corte dei Rossi.

Hanno, pertanto, la qualifica di associato:

- l'associazione "Contrada Bureg di Minen"
- l'associazione "Contrada Dragonda"
- l'associazione "Contrada Castell'Aicardi"
- l'associazione "Contrada del Grillo"
- l'associazione "Contrada Prevostura"
- l'associazione "Contrada Trinità".

6.2 E' rimessa alla competenza dell'assemblea la decisione in ordine alla variazione del numero dei soci e, dunque, all'accesso di nuovi associati all'interno della compagine associativa.

## **Art. 7**

### **Diritti**

Tutti gli associati hanno uguali diritti.

Gli associati hanno diritto a che l'associazione attui le finalità associative.

Gli associati hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto, e in particolare tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le associazioni che compongono la compagine sociale parteciperanno alla vita associativa attraverso il rispettivo Presidente, ovvero tramite un rappresentante all'uopo incaricato.

## **Art. 8**

### **Obblighi**

Gli associati hanno l'obbligo di non ostacolare l'attuazione delle finalità associative e di agire verso gli altri associati e all'esterno dell'associazione con assoluta correttezza e buona fede.

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative secondo le modalità e nella misura determinata dal consiglio direttivo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

## **Art. 9**

### **Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato non è trasmissibile ad alcun titolo e si perde per recesso ed esclusione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al consiglio direttivo per iscritto con lettera raccomandata e ha effetto decorsi tre mesi dal ricevimento della

raccomandata medesima.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'assemblea per i seguenti motivi:

- inadempienza degli obblighi assunti dall'associato nei confronti dell'associazione;
- mancato pagamento delle quote associative;
- inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi competenti;
- compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità dell'associazione;

La deliberazione assembleare di esclusione di un associato deve essere preceduta da richiesta al medesimo da parte del consiglio direttivo di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, richiesta da inviare a mezzo raccomandata postale, pec o fax, almeno trenta giorni prima di quello dell'adunanza assembleare, al domicilio indicato dall'associato al consiglio direttivo all'atto dell'iscrizione o in una successiva comunicazione di variazione del domicilio medesimo.

L'associato della cui esclusione si tratta non ha diritto di voto nella deliberazione relativa e non viene computato nel numero degli associati ai fini del calcolo della maggioranza.

### **Capo III**

#### **Ordinamento ed Amministrazione**

##### **Art. 10**

###### **Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente dell'associazione;
- il vicepresidente dell'associazione;
- il tesoriere;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Le cariche associative sono elettive.

Oltre a quelli statutariamente istituiti, ulteriori organi ausiliari, come ad esempio responsabili di settore e commissioni operative e di esperti, potranno essere previsti con disposizioni regolamentari.

##### **Art. 11**

###### **Assemblea**

L'assemblea è composta da tutti gli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente dell'associazione, ovvero in caso di assenza anche di quest'ultimo da altro associato designato contestualmente dagli intervenuti.

Possono essere invitati ad assistere alle adunanze assembleari e del consiglio direttivo gli enti pubblici e privati che abbiano concesso il loro patronato

all'associazione.

L'assemblea:

- ratifica la nomina dei componenti del consiglio direttivo e le altre cariche associative;
- approva il bilancio previsionale e il piano-programma dell'attività dell'associazione predisposti dal consiglio direttivo;
- approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera l'eventuale scioglimento dell'associazione e sulle modalità di liquidazione, compresa la destinazione del patrimonio nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art.30;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- esercita tutte le competenze ad essa demandate dallo statuto, nonché ogni altra non espressamente riservata ad altri organi.

#### **Art. 12**

##### **Convocazione**

L'assemblea è convocata a cura del consiglio direttivo mediante avviso scritto spedito a mezzo raccomandata postale, pec, fax o mail agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio indicato all'atto dell'iscrizione o in una successiva comunicazione di variazione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e la data per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'approvazione degli indirizzi generali dell'attività dell'associazione.

#### **Art. 13**

##### **Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni**

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per le modificazioni dello statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, invece, per le modificazioni dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la



devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Vige il principio del voto singolo, per cui ogni associato ha un solo voto.

Gli associati sono rappresentati nell'assemblea dai propri organi rappresentativi, ovvero da un soggetto all'uopo legittimato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione; la delega non può essere attribuita al rappresentante di altri associati.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

#### **Art. 14**

##### **Verbalizzazione delle deliberazioni assembleari**

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario designato tra gli associati dagli intervenuti, o da un notaio.

I verbali sono trascritti in apposito libro consultabile da tutti gli associati, che possono richiederne copie ed estratti.

#### **Art. 15**

##### **Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è composto da quattordici membri eletti dall'assemblea.

Dovranno necessariamente essere nominati membri del consiglio direttivo due soggetti che costituiscono espressione di ciascuna contrada associata e della Corte dei Rossi.

Pertanto, a tal fine ciascun associato sottoporrà all'assemblea una lista formata da un minimo di tre nominativi ed un massimo di sei.

Saranno eletti quali membri del consiglio direttivo i primi due soggetti di ogni lista che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

Ogni associato potrà manifestare la propria preferenza per due soggetti presenti in ogni lista.

#### **Art. 16**

##### **Durata e funzioni del consiglio direttivo**

16.1 I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

16.2 Il consiglio direttivo gestisce l'associazione ed è competente per tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi, e in particolare:

- predispone ed approva i regolamenti dell'associazione;
- determina l'importo delle quote associative;
- predispone il bilancio previsionale e il piano-programma dell'attività dell'associazione corredati da una relazione illustrativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- convoca l'assemblea;

- elegge, al proprio interno, il Presidente, il Segretario ed il Vice Presidente;

- nomina il tesoriere;

- svolge tutte le attività esecutive dell'associazione rispettando gli indirizzi generali approvati dall'assemblea.

16.3 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che vi sia la necessità, su convocazione del Presidente, che deve avvenire con le medesime modalità di cui al precedente articolo 12.

Inoltre, il Consiglio direttivo si riunisce in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi membri, ovvero di un terzo degli associati.

16.4 Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo occorrono la presenza di almeno la metà dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni consiliari che li riguardano e non vengono computati relativamente alle stesse ai fini del calcolo dei quorum.

16.5 Qualora un consigliere si dimetta, l'associato (Contrada o Corte dei Rossi) che viene rappresentato in consiglio da tale consigliere dovrà presentare un sostituto alla prima riunione utile di consiglio, successiva alle dimissioni, tale sostituto rimarrà in carica fino al naturale termine di scadenza del consiglio.

16.6 Qualora uno dei soci (Contrada o Corte dei Rossi) ritenga di dover sfiduciare un proprio consigliere, dovrà presentare domanda scritta, a firma del legale rappresentante della associazione, al consiglio direttivo il quale, valutata la legittimità, procederà entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea dei soci. Quest'ultima, dunque, vista la sfiducia manifestata nominerà un nuovo consigliere, in sostituzione di quello sfiduciato, su indicazione del medesimo associato che ha espresso la sfiducia; tale sostituto rimarrà in carica fino al naturale termine di scadenza del consiglio.

#### **Art. 17**

##### **Presidente dell'Associazione**

Il presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio direttivo.

Il presidente dell'associazione è anche il presidente del consiglio direttivo.

Il presidente convoca il consiglio direttivo.

Il presidente presiede l'assemblea e le riunioni del consiglio direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Al presidente compete la rappresentanza dell'associazione per tutti gli atti per i quali non è attribuita ad altri organi e la rappresentanza esclusiva in giudizio della

medesima.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, la cui nomina compete sempre al Consiglio direttivo.

#### **Art. 18**

##### **Tesoriere**

Il tesoriere cura la riscossione delle quote associative, custodisce la cassa dell'associazione e cura la contabilità anche nei rapporti con professionisti in ordine alla medesima incaricati.

Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo. Esso può anche essere un soggetto scelto al di fuori delle compagini associative dei singoli associati.

#### **Art. 19**

##### **Revisore dei conti**

L'assemblea, qualora sia ritenuto opportuno, può nominare un Collegio dei revisori dei conti, ovvero un revisore dei conti, scelto tra persone, anche non associati, dotate di comprovata capacità professionale.

Il Collegio o il revisore eventualmente nominato dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con qualunque altra carica associativa.

Il revisore controlla la gestione contabile dell'associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità, anche attraverso accertamenti in qualsivoglia momento della consistenza di cassa; riferisce all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, con una relazione scritta, sui risultati dell'esercizio annuale e sulla tenuta della contabilità, e fa osservazioni in ordine al rendiconto e alla sua approvazione.

#### **Capo IV**

##### **Beni e risorse economiche**

#### **Art. 20**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni dell'associazione stessa.

I beni dell'associazione sono elencati in appositi inventari, depositati presso la sede associativa e consultabili da tutti gli associati.

#### **Art. 21**

##### **Risorse economiche**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- donazioni, legati ed eredità;

- redditi derivanti dal patrimonio associativo;
- sponsorizzazioni;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

#### **Art. 22**

##### **Donazioni e lasciti**

L'associazione può ricevere donazioni, legati e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari a titolo universale, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I beni pervenuti ai sensi del comma precedente sono intestati all'associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi atti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Il presidente dell'associazione esegue le delibere di accettazione assunte dal Consiglio direttivo e compie i relativi atti.

#### **Art. 23**

##### **Finanziamenti**

L'associazione per il perseguimento delle proprie finalità può ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con società e privati, anche avvalendosi delle provvidenze previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

E' comunque vietata la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori al tasso ufficiale di sconto oltre al limite massimo indicato alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

#### **Capo V**

##### **Esercizio finanziario, Bilancio e Rendiconto annuale**

#### **Art. 24**

##### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 25**

##### **Bilancio previsionale**

Entro il 31 dicembre di ogni anno il consiglio direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio previsionale e il piano-programma dell'attività dell'associazione per l'anno successivo, corredati da una relazione illustrativa.

Il bilancio previsionale deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica dell'associazione.

Il bilancio previsionale e il piano-programma dell'attività dell'associazione con la relazione illustrativa devono restare depositati in copia nella sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché siano approvati. Tutti gli associati possono prenderne

visione.

#### **Art. 26**

##### **Rendiconto economico e finanziario**

Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

Il rendiconto deve essere comunicato dal consiglio direttivo al revisore eventualmente nominato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il rendiconto deve restare depositato in copia, insieme con la relazione sul medesimo effettuata dal revisore, nella sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Tutti gli associati possono prenderne visione.

#### **Art. 27**

##### **Destinazione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale**

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione annualmente potrà rimborsare agli associati esclusivamente le spese sostenute. Resta fermo ed intangibile il limite del lucro soggettivo, pertanto, il suddetto rimborso avrà esclusivamente ad oggetto, appunto, le spese sostenute.

#### **Capo VI**

##### **Scioglimento**

#### **Art. 28**

##### **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prevista dal precedente articolo 13.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati, e stabilisce la destinazione del patrimonio residuo in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 29.

#### **Art. 29**

##### **Devoluzione del patrimonio**

Il patrimonio residuo dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,

n.662 e successive modifiche e integrazioni, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Capo VII**

**Disposizioni transitorie**

**Art. 30**

**Prima nomina di cariche associative**

La prima nomina dei componenti del consiglio direttivo ed, eventualmente, del revisore dei conti è effettuata nell'atto costitutivo dell'associazione.

San Secondo Parmense, dodici novembre duemilaquindici.

F.to Pezzali Stefania

Pelagatti Mario

Capelli Diego

Longari Roberto

Mancosu Nicola

Pier Luigi Poldi Allaj

Marilena Benassi

Alberto de Torres, notaio - sigillo